

792.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 7156-B	15
Missioni vevoli nella seduta del 17 ottobre 2000	3	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	15
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Articolo 2)	20
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Ordini del giorno)	21
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	Disegno di legge di conversione n. 7285	35
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	35
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	6	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	36
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	37
Interpellanze e interrogazioni	7	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	40
(Sezione 1 – Edilizia scolastica ad Arezzo) .	7	Disegno di legge di conversione S. 4792 (approvato dal Senato) n. 7346	43
(Sezione 2 – Insufficienza nell'assistenza software alle scuole)	11	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	43
(Sezione 3 – Libertà sindacale nella scuola) .	11	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	45
(Sezione 4 – Episodi di violenza contro docenti e presidi nella provincia di Reggio Calabria)	12	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	47
(Sezione 5 – Part-time nella scuola)	12	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	50
(Sezione 6 – Concertazione Governo e sindacati)	13		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 ottobre 2000.**

Angelini, Bergamo, Bielli, Bono, Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carlesi, Carli, Corleone, D'Amico, D'Ippolito, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Frau, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Li Calzi, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Napoli, Nesi, Niccolini, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Saonara, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Bergamo, Biasco, Bielli, Bono, Bordon, Bova, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danese, D'Ippolito, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Frau, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Lamacchia, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Molinari, Morgando, Muzio, Napoli, Nesi, Niccolini, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rizzi, Saonara, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita, Zacchera.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

DE FRANCISCIS: « Ineleggibilità del parlamentare europeo alla carica di parlamentare nazionale » (7314);

« Disposizioni in materia di rilascio dei passaporti » (già articolo 46, comma 5, del disegno di legge n. 7328 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2000) (7328-*quater*) Parere delle Commissioni III e V;

« Disposizioni in materia di diritti dei cittadini stranieri in possesso della carta di soggiorno » (già articolo 50, comma 10, del disegno di legge n. 7328 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2000) (7328-*quinquies*) Parere delle Commissioni III, V e XII;

II Commissione (Giustizia):

SAONARA: « Modifica all'articolo 1751-*bis* del codice civile in materia di patto di non concorrenza e agenti commerciali » (7271) Parere delle Commissioni I e X;

PAISSAN ed altri: « Norme sulle unioni civili » (7297) Parere delle Commissioni I,

IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;

CHIAPPORI ed altri: « Disposizioni in materia di sanzioni nei confronti degli stranieri colpiti da provvedimenti di espulsione o presenti clandestinamente sul territorio nazionale » (7319) *Parere delle Commissioni I e III*;

« Estensione al Corpo di polizia penitenziaria di disposizioni concernenti la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza » (già articolo 72, comma 11, del disegno di legge n. 7328 — *Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2000*) (7328-decies) *Parere delle Commissioni I, IV e V*;

V Commissione (Bilancio):

« Soppressione della Commissione interministeriale per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relativi alle perdite subite nei territori ceduti alla ex Jugoslavia » (già articolo 72, comma 4, del disegno di legge n. 7328 — *Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2000*) (7328-octies) *Parere della I Commissione*;

VI Commissione (Finanze):

« Disposizioni concernenti la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, l'istituzione di un contributo ecologico, nonché altre disposizioni in materia tributaria » (già articoli 17, 34, comma 2 e 45 del disegno di legge n. 7328 — *Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2000*) (7328-ter) *Parere delle Commissioni I, II, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VIII Commissione (Ambiente):

« Disposizioni per il monitoraggio ambientale delle aree interessate alle attività di Malpensa 2000 » (già articolo 72, comma 10, del disegno di legge n. 7328 — *Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2000*) (7328-nonies) *Parere delle Commissioni I, V e IX*;

XI Commissione (Lavoro):

« Disposizioni relative all'adozione di provvedimenti in materia di formazione professionale » (già articolo 50, comma 15, del disegno di legge n. 7328 — *Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2000*) (7328-sexies) *Parere della I Commissione*;

XII Commissione (Affari sociali):

« Disposizioni diverse in materia sanitaria » (già articoli 54, commi 20, 21 e 23, 57 e 61, commi da 3 a 7, del disegno di legge n. 7328 — *Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2000*) (7328-septies) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, la prima relazione — riferita al 30 giugno 2000 — di monitoraggio sull'accordo di programma quadro riguardante l'azione di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del settembre

1997 nelle regioni Marche e Umbria (doc. CLXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettere in data 2 ottobre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, due deliberazioni emesse dalla sezione stessa nell'adunanza del 30 maggio 2000, in merito, rispettivamente, alla relazione concernente la gestione dei lavori pubblici da parte degli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1998 ed alla relazione concernente la gestione dei lavori pubblici da parte degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali con affidamenti complessivi pari o superiori a 10 miliardi per l'esercizio 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 5 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega navale italiana, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e sulla consistenza organica dell'ente, con allegati il bilancio di previsione, la pianta organica ed il conto consuntivo dell'esercizio 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 12 ottobre 2000, ha trasmesso due note

relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea BOVA n. 9/5619-B/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 novembre 1999, concernente le dotazioni del bilancio per l'integrazione europea, e FRAU n. 9/6557/137, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999, concernente l'attività di studio, informazione, dibattito e ricerca degli enti internazionalistici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente alle Commissioni: III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea); III (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 12 ottobre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea GUERZONI ed altri n. 9/7075/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2000, concernente l'indennità aggiuntiva di accompagnamento.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei

seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 5 settembre 2000 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

un decreto del 4 ottobre 2000 del ministro degli affari esteri (*alla III Commissione*);

tre decreti del 28 dicembre 1999; 6 decreti del 7 marzo, del 3 aprile, del 12 giugno, del 30 giugno, del 4 agosto, del 20 settembre 2000, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (*alla V Commissione*);

un decreto del 18 settembre 2000 del ministro della pubblica istruzione (*alla VII Commissione*);

un decreto del 27 luglio 2000 e 3 decreti del 2 ottobre 2000 del ministro dell'ambiente (*alla VIII Commissione*);

un decreto del 2 ottobre 2000 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*alla X Commissione*);

un decreto del 19 settembre 2000 del ministro del lavoro e della previdenza sociale (*alla XI Commissione*).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 10 ottobre 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Padula (Salerno), Bisignano (Cosenza) e di Pignataro Maggiore (Caserta).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Edilizia scolastica ad Arezzo)

A) Interpellanza e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la legge n. 1859 del 1962 istitutiva della scuola media unica e obbligatoria, prevede il funzionamento di una istituzione scolastica ogni 3000 abitanti;

l'attuale giunta comunale di Arezzo ha deciso di alienare l'edificio della scuola media « Margaritone » e di trasferire gli studenti in un'altra zona della città rendendo così problematico il servizio scolastico per gli utenti;

l'amministrazione comunale ha motivato la propria scelta asserendo che l'edificio della scuola media « Margaritone » non era agibile;

l'amministrazione comunale, prima di deliberare in merito al destino del plesso scolastico ha incaricato il professor ingegner Massimo Dringoli di verificare le condizioni di agibilità della scuola media statale « Margaritone » di Arezzo, con particolare riguardo allo stato impiantistico strutturale;

il citato ingegnere nella relazione conclusiva del suo lavoro ha testualmente dichiarato:

a) capitolo primo — condizioni statiche generali di conservazione della scuola alle date dei sopralluoghi:

— ... « la struttura muraria si presenta in buone condizioni; non risultano, all'esame visivo, lesioni tali da evidenziare cedimenti strutturali né delle murature, né delle fondazioni. Nelle murature della palestra vi sono evidenti tracce di umidità. La struttura lignea del tetto si presenta per lo più in condizioni soddisfacenti di conservazione. Prove di percussione effettuate con un martello hanno fornito risposte positive nella maggioranza dei casi — ... Sono presenti tuttavia segni di degrado in alcune travi, evidenziati anche dalla risposta alla percussione col martello, provocato da infiltrazioni di acqua attraverso il manto di copertura — ... I soli casi che possono destare qualche preoccupazione si riscontrano in alcuni degli arcarecci più vicini alla linea di gronda, sia sul lato nord che su quello sud dell'edificio, nei quali più evidenti sono i segni di infiltrazioni di acqua piovana. In corrispondenza degli alloggiamenti delle travi e delle capriate nelle murature non si notano segni di degrado provocato da umidità.

In buone condizioni si presenta anche la maggioranza dei travicelli, molti dei quali, specie nelle zone in cui lo scempiato è costituito da tavelle, mostrano di essere stati sostituiti in passato ... In condizioni peggiori si trovano le opere di finitura. In primo luogo i davanzali e gli architravi delle modanature esterne, in pietra arenaria tipo « Gonfolina », sono tutti gravemente corrosi. La pietra appare fortemente decoesa e presenta ovunque rischi di cadute di frammenti all'esterno. In cattive condizioni gli intonaci esterni, già staccati in molte parti, e le tinteggiature, con chiari segni di desquamazione e pellicolatura in

fase di distacco. I pavimenti interni in marmette di graniglia presentano rotture diffuse sia al piano terra che al primo piano, mentre sono sufficientemente conservate al secondo piano. I serramenti esterni in legno sono abbastanza conservati, necessitano comunque di una verniciatura e di riparazioni locali. In peggiore stato quelli in ferro al piano terra, ossidati e con insufficiente tenuta. I vetri sono comunque di tipo semplice, e quindi di scarsa qualità sia ai fini dell'isolamento termo-acustico che della sicurezza ... I servizi igienici sono funzionanti, ma di tipo vetusto;

b) capitolo II situazione degli impianti — impianto termico: — « presenta difetti di tenuta che danno luogo a fuoriuscite di vapore sia dalla caldaia, sia dalle tubazioni di distribuzione ». — impianto elettrico: — « non conforme alla normativa, appare comunque adeguabile. Anche il numero di rilievi (15) che, a quanto risulta, l'Usl ha mosso dopo aver effettuato i controlli non appare tale da pregiudicare l'adeguabilità dell'impianto ... L'impianto elettrico del locale caldaia appare in condizioni precarie di conservazione, mostrando i segni di modificazioni subite nel tempo, e non è conforme alla normativa. Tutti gli impianti elettrici sono privi di certificato di conformità »;

c) capitolo III — verifica del rispetto delle normative di sicurezza — rispetto del decreto ministeriale 26 agosto 1992 norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (con riguardo anche al decreto-legge 19 marzo 1996 n. 242)- « La scuola ha un numero di presenze contemporanee pari a 383 persone (343 alunni, 32 docenti e 8 non docenti), cui ne vanno aggiunte, al massimo, 78 frequentanti l'università della III età (26 per tre aule). Si hanno quindi complessivamente 461 presenze. Essendo queste comprese tra 301 a 500 persone, la scuola è classificata di tipo II ». — caratteristiche costruttive — separazioni — « La scuola è adiacente a locali destinati a banca, da cui non è però separata mediante strutture Rei 120 » — comportamento al fuoco — reazione al

fuoco dei materiali — « Nella scuola vi sono materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce di classe superiore a 1, costituiti da tendaggi nei corridoi e specchiature in legno degli infissi interni » — Sezionamenti-scale — « Al piano terra sono presenti nel corridoio dislivelli superati con rampe comprendenti meno di tre gradini ».

Le alzate degli scalini per accedere alla palestra ed al vano scala ad essa adiacente sono superiori di 17 cm. I vani scala non hanno areazione permanente in sommità — misure per l'evacuazione in caso di emergenza — « Al piano terra esistono due uscite aventi complessivamente la larghezza di m. 5,00, pari a 8 moduli. Essendo la capacità di deflusso pari alla massimo a 60, sono necessari $461/60=7,68$, cioè 8 moduli di uscita, pari quindi a quelli esistenti ». — Sistemi di vie di uscita — « non esiste la prescritta scala di sicurezza esterna o a prova di fumo interna » — lunghezza delle vie d'uscita — « la distanza delle zone più lontane della palestra o del secondo piano dall'uscita sulla strada pubblica, unico luogo sicuro, è superiore a 60 metri » — Numero delle uscite — « le porte non si aprono nel senso dell'esodo » — Spazi a rischio specifico — « L'accesso ai locali depositi avviene attraverso porte che non sono Rei 60 » — Servizi tecnologici, impianti di produzione di calore — « per il locale caldaia le caratteristiche costruttive non risultano conformi a quanto prescritto dall'articolo 1.2 della circolare n. 73 del 29 luglio 1971 per gli impianti termici a gasolio » — Impianti elettrici, impianto elettrico di sicurezza — « non esiste un impianto elettrico di sicurezza alimentato da apposita sorgente » — Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi, rete di idranti — « Non esiste la rete di idranti prescritta per le scuole di tipo 2 » — Estintori, segnaletica di sicurezza — « ... non si sono riscontrate carenze. Si tratta comunque di interventi di adeguamento facilmente attuabili, non comportando l'esecuzione di opere né murarie, né impiantistiche »;

d) capitolo IV — Barriere architettoniche — « La scuola si presenta del

tutto inadeguata nei confronti del rispetto del decreto ministeriale 236 1989 »;

e) capitolo V — Interventi necessari per il risanamento — interventi riguardanti la stabilità strutturale e delle finiture — « Nella struttura del tetto devono essere rinforzati, sostituendoli o affiancandoli con profilati in acciaio, circa il 50 per cento degli arcarecci più vicini alla linea di gronda disposti parallelamente ai fronti nord e sud. Per prevenire ulteriori infiltrazioni di acqua attraverso il manto di copertura è raccomandabile rimuovere completamente il manto di copertura, applicare sopra lo scempiato una guaina impermeabile bituminosa autoprotetta con scaglie di ardesia e riapplicare il manto di tegole marsigliesi sostituendo quelle rotte. Tutti gli intonaci esterni vanno scrostati e rifatti completamente, con successiva tinteggiatura. I davanzali e le altre madanature esterne in pietra arenaria devono essere reintegrati con malte di resine acriliche e inerti ricavati da pietra dello stesso tipo, armate, nei casi di lacune più pronunciate, con reti di acciaio inossidabile opportunamente aggrappate alla struttura esistente. I serramenti esterni in legno dovranno essere riparati e riverniciati; quelli in ferro dovranno essere sostituiti...

Negli infissi interni dovranno sostituirsi tutte le specchiature vetrate con vetri di sicurezza di tipo stratificato. Le specchiature in legno dovranno essere sostituite con altre in materiale di classe non superiore al o, in alternativa, ignifugate »;

e1) Impianto termico — « ... è da rifare completamente »;

e2) impianto elettrico — « ... dovrà essere disegnato accuratamente »;

e3) adeguamento alle norme di prevenzione incendi — « dovranno adeguarsi tutte le parti non conformi elencate al precedente punto c) »;

e4) adeguamento alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche — « sarà necessario inserire un ascensore oleodinamico che serva tutti e tre i piani fuori terra, sostituire rampe continue ai

gradini presenti nel corridoio al piano terra, realizzare un servizio igienico per disabili in ogni piano e sostituire i parapetti dei vani scala con altri alti m. 1,00 e non attraversabili da una sfera di diametro cm. 10.00 »;

f) considerazioni conclusive e tempi di esecuzione — « La scuola si presenta, nel complesso, in cattivo stato di conservazione, anche se non presenta allo stato attuale rischi di dissesto. Tutti i difetti e le carenze riscontrate appaiono in ogni caso rimediabili, con interventi certamente di non lieve entità, sulla cui convenienza non ho comunque elementi sufficienti per esprimere un parere, che d'altra parte esula da quanto richiesto... I lavori necessari alla esecuzione dei lavori è presumibile che richiedano un tempo di 8-9 mesi »;

i genitori e gli alunni di questa scuola hanno più volte pubblicamente manifestato, con *sit in*, sfilate dei bambini con magliette tatuate col disegno di una scuola che muore, costituzione di un comitato, ricorso al Tar, presentazioni al sindaco di perizie che attestano come la Scuola « Margaritone » è agibile ed ha solo bisogno di interventi manutentivi;

sul caso « Margaritone » ad Arezzo è nato un vero e proprio caso pubblico dove la stampa riporta, quasi quotidianamente, note di solidarietà verso i genitori e richieste al sindaco Lucherini di ritornare sulla decisione, a questo si associano poi interventi dei sindacati, della consulta provinciale dei genitori, dei politici locali, del provveditore e persino dell'associazione dei consumatori;

la regione Toscana ha approvato una mozione di disponibilità ad intervenire, ma il sindaco di Arezzo non ha partecipato facendo slittare *sine die* l'incontro che ad oggi non è mai stato fatto;

diviene adesso indispensabile monitorare anche le altre scuole della provincia per verificarne lo stato attuale di conservazione;

l'oggettiva incapienza dei nuovi locali comporta lo sdoppiamento di due classi con ingiustificato aggravio economico per il bilancio dello Stato, e con sconvolgimento dell'organizzazione didattica fortemente temuta dai genitori;

risulta agli interroganti che il provveditore agli studi per la provincia di Arezzo dottor Alfonso Caruso abbia esplicitamente disapprovato la decisione dell'amministrazione comunale, in quanto, a suo avviso, non risolve il problema ma lo aggrava in rapporto alle esigenze e problematiche del territorio;

i locali scelti dall'amministrazione comunale, per sostituire il plesso « Margaritone » si trovano in un edificio, già sede di una scuola, che quindici anni fa fu abbandonato perché ritenuto non idoneo all'uso scolastico e da un sopralluogo effettuato dal provveditore agli studi e dal preside i locali stessi presentano inconvenienti ancora più gravi di quelli di via Margaritone ed in particolare:

a) la collocazione dell'edificio è situato in una zona totalmente diversa da quella di residenza;

b) i locali sono angusti e privi delle necessarie strutture, come la palestra;

c) le aule speciali sono collocate in un altro immobile rispetto a quello delle aule normali;

la decisione della giunta di chiudere l'edificio Margaritone si baserebbe principalmente sulla perizia dell'ingegner Dringoli, la quale non constata l'inagibilità del plesso;

occorre dare chiarezza a tutti quei cittadini che ad oggi si domandano come mai se la scuola media Margaritone è agibile è stata comunque chiusa —:

se non ritengano opportuno verificare se la chiusura dell'edificio Margaritone sia corrispondente alle esigenze dichiarate ufficialmente dall'amministrazione comunale e se non intendano procedere all'avvio di un monitoraggio per constatare lo stato di

conservazione di tutte le altre scuole del territorio aretino, nonché accertare se via sia stata una compromissione del diritto allo studio.

(2-02596) « Pistone, Giannotti, Bindi, Maura Cossutta, Meloni, Gal-delli, Strambi, Moroni ».

(21 settembre 2000)

MALENTACCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con irresponsabile decisione la giunta comunale di Arezzo ha messo in bilancio la vendita della scuola media Margaritone, che serve tutta la parte est della città, senza aver prima trovato alcuna soluzione accettabile per i 364 alunni che la frequentano;

tale decisione ha comportato una legittima preoccupazione da parte del corpo docente e dei genitori di veder smembrata una delle scuole storiche di Arezzo. Le ipotesi fin qui avanzate non scongiurano il rischio che un intero quartiere di 24 mila abitanti rimanga privo della scuola media costringendo genitori ed alunni ad un *tour de force* inaccettabile per la città al fine di frequentare la scuola dell'obbligo;

secondo uno studio dei tecnici la Margaritone può essere messa a norma con un investimento inferiore al miliardo di lire e dunque è necessario intervenire per dare risposte positive in grado di non smembrare la Margaritone e non deportare gli alunni fuori dal centro storico —:

se non ritenga opportuno un intervento urgente sul comune di Arezzo, affinché receda dai suoi propositi di vendita e se il Ministro non reputi necessario l'assunzione di provvedimenti straordinari in grado di salvare la Margaritone e garantire il diritto allo studio dei ragazzi in età di obbligo scolastico che risiedono nella parte est di Arezzo. (3-06412)

(16 ottobre 2000)

(ex 4-29346 del 5 aprile 2000)

(Sezione 2 – Insufficienza nell'assistenza software alle scuole)

B) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere – premesso che:

la mancata assistenza tecnica sul *software* Sissi (Sistema integrato segreterie scolastiche italiane), in uso obbligato alle segreterie scolastiche dal 1° gennaio 2000, rende inutilizzabile tutta la strumentazione informatica recentemente fornita dal Mpi;

si verificano casi in cui gli interventi richiesti dalle scuole all'Eds (ente con cui il Mpi ha stipulato il contratto di fornitura e assistenza tecnica del *software*), non siano stati ancora soddisfatti a mesi di distanza dalla domanda inoltrata. Ciò provoca un'indubbia difficoltà nel lavoro, specie quando la disfunzione riguarda il blocco di tutte le aree gestite dal *software* e quando si rivela impossibile il ritorno al vecchio « ambiente scuole » non più coperto da assistenza;

si pone in particolare un delicato problema relativo al pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei;

lo stipendio è un assegno con funzione di sostentamento e come tale la sua erogazione è considerata prestazione di servizio pubblico indispensabile anche nell'allegato al Ccnl del comparto scuola;

la lavorazione manuale degli stipendi, oltretutto anacronistica, richiede un tempo sensibilmente maggiore, soprattutto per le contabilizzazioni riepilogative necessarie ai correlati adempimenti contributivi e fiscali, nonché per il ritorno alla trascrizione manuale dei dati nei vari registri; si configura pertanto un lavoro aggiuntivo a carico del personale delle segreterie scolastiche –:

se il Ministro ritenga che sia legittimo lasciar privi di stipendio i dipendenti a tempo determinato a causa del fatto che

la scuola è priva degli strumenti di lavoro necessari (oltre al fatto che altra e parallela impossibilità di pagamento dei loro stipendi deriva dal mancato o tardivo reintegro delle giacenze di cassa da parte dei provveditori agli studi, situazione purtroppo comune a molte scuole; o ancora dall'impossibilità di superare il tetto annuo di spesa prefissato ai sensi del decreto ministeriale n. 93 del 1999, limite che molte scuole già sfiorano a inizio d'anno);

se il Ministro ritenga che sia legittimo far svolgere attività lavorativa aggiuntiva senza la sicurezza di poter corrispondere la dovuta retribuzione accessoria posta a carico del fondo dell'istituzione scolastica, quando la programmazione delle attività è stata fatta a inizio anno su altre basi e questa stessa programmazione si dimostra non comprimibile senza intaccare la didattica;

se il Ministro voglia intervenire per risolvere i problemi esposti nella premessa.

(2-02381) « Lenti, Malentacchi ».

(2 maggio 2000)

(Sezione 3 – Libertà sindacale nella scuola)

C) Interrogazione:

BOGHETTA e MALENTACCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

il sindacato Laspatas (Libera associazione sindacale personale amministrativo tecnico ausiliario della scuola), è il primo sindacato a Roma e provincia con il consenso del 23,7 per cento della categoria, riportato alle ultime elezioni per il consiglio di amministrazione del 1990. È e rimane primo sindacato fino a nuove elezioni che si terranno presumibilmente a dicembre 2000;

da decenni questa organizzazione sindacale è stata presente al tavolo delle trattative decentrate presso il provveditorato agli studi di Roma, firmando centinaia di contratti decentrati provinciali di lavoro;

da sempre ha indetto assemblee sindacali in orario di servizio presso tutte le scuole statali;

è congelata una legge sulla rappresentatività sindacale in Parlamento che prevede la rappresentatività a livello nazionale, regionale e provinciale;

nel mese di novembre 1999, il provveditore agli studi di Roma dottor Paolo Norcia ha deciso ed espulso la Laspatas dalle trattative decentrate provinciali di Roma;

con circolare ministeriale protocollo n. 42989/BL dell'8 ottobre 1999 si è vietato di indire assemblee sindacali in orario di servizio —:

se non ritenga di dover reinserire il sindacato Laspatas nelle trattative decentrate presso il provveditorato agli studi di Roma in quanto primo sindacato di categoria, ripristinare il diritto di indire assemblee sindacali in orario di servizio e di fruire di permessi giornalieri sindacali retribuiti per svolgere la sua attività a Roma e provincia. (3-06413)

(16 ottobre 2000)

(ex 4-29878 del 24 aprile 2000)

(Sezione 4 — Episodi di violenza contro docenti e presidi nella provincia di Reggio Calabria)

D) Interrogazione:

ALOI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere premesso che:

in relazione alle assurde ed inconcepibili « vicende » di violenza degli scorsi giorni — verificatesi in provincia di Reggio,

esattamente nella « Locride » — che hanno visto dei presidi (esattamente il professor Giovanni Familiari dell'Ipsia di Siderno ed il professor Giovanni Pittari dell'istituto magistrale di Locri) subire pesanti aggressioni con la conseguenza di legittime diffuse preoccupazioni di tutto il mondo scolastico della fascia jonica della provincia di Reggio Calabria dove i docenti e i presidi operano in situazioni, spesso, di grandi difficoltà e pericolo;

le scuole reggine sono oggetto di frequenti atti di vandalismo e di danneggiamenti che mettono in forse l'attività didattica e funzionale delle scuole stesse, costituendo, nel contempo, siffatti atti di violenza, un grande pregiudizio nei confronti di ogni principio di « legittimità » per il cui sostegno vengono a promuoversi sterili iniziative — spesso costose e non sempre idonee a raggiungere l'obiettivo — che abbisognano invece di proposte operative precise e tempestive, e ciò al fine di uscire da ogni forma di sociologismo improduttivo o di pseudo-pedagogismo —:

quali reali e concrete iniziative intendano prendere per evitare che si possano ripetere atti di violenza nei confronti del personale docente e dei presidi delle scuole reggine. (3-03913)

(15 giugno 2000)

(Sezione 5 — Part-time nella scuola)

E) Interrogazione:

POLIZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la professoressa Ricchimuzzo insegna alla scuola media statale Tommaso Fiore di Bari, svolgendo con estrema dedizione e professionalità da più di trentacinque anni il ruolo di insegnante;

alla professoressa Ricchimuzzo, da parte dell'istituto è stato richiesto di tra-

sformare il proprio rapporto di lavoro da tempo indeterminato in tempo parziale;

la professoressa Ricchimuzzo ha accettato di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo indeterminato in tempo parziale;

mediante la circolare ministeriale n. 45 del 17 febbraio 2000 riguardante il personale della scuola, il Ministro ha inteso favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione;

lo strumento del *part-time* è visto con favore dal legislatore per la maggiore flessibilità dell'organizzazione del lavoro e per la possibilità che fornisce all'assunzione di nuovo personale;

con il *part-time* si accende un nuovo rapporto di lavoro che si è chiamati a sottoscrivere, una volta conclusosi il rapporto di lavoro a tempo pieno e riconosciuti il servizio e gli anni;

la circolare ministeriale suddetta affermava che l'effettuazione del *part-time* talvolta non veniva nei fatti agevolato scoraggiando il dipendente a ricorrere a tale istituto;

la permanenza in servizio del personale a tempo parziale, come nel caso della professoressa Ricchimuzzo, permette di non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità che rendono un utile servizio al mondo della scuola; la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 stabilisce che il trattamento di fine rapporto viene corrisposto al momento della definitiva andata in quiescenza, prevedendo in sostanza che chi sceglie il rapporto di lavoro parziale con retribuzione mista pensione più tempo parziale lavorativo non percepisce immediatamente la liquidazione;

risultano essere numerosi i casi simili alla professoressa Ricchimuzzo —:

se non sembri ingiusto bloccare la liquidazione di una persona che ha lavorato per più di trentacinque anni

con dedizione e professionalità e raggiunta l'età anagrafica richiesta per la pensione sceglie su invito ministeriale di mettere a disposizione il proprio patrimonio di professionalità per le generazioni future;

se non sarebbe più opportuno al lavoratore/trice con tutti gli anni di servizio riconosciuti e che ha maturato giuridicamente i diritti al Tfr, corrispondere anche solo in parte, in misura proporzionale, ma non bloccare del tutto il trattamento di fine rapporto;

se intenda sanare attraverso gli appropriati strumenti legislativi questa palese ingiustizia. (3-05633)

(11 maggio 2000)

(Sezione 6 – Concertazione Governo e sindacati)

F) Interrogazione:

SIMEONE, FRAGALÀ e COLA — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la cosiddetta « concertazione » con le organizzazioni sindacali più rappresentative, alla quale i governi succedutisi alla guida del nostro Paese hanno sempre fatto ricorso nella fase immediatamente precedente alla predisposizione del testo definitivo di provvedimenti legislativi aventi una particolare rilevanza socio-economica, non è prevista dal nostro ordinamento e, pertanto, non comporta alcun obbligo di carattere giuridico per l'esecutivo;

l'annosa esperienza maturata in questo settore ha dimostrato in maniera univoca come dalle concertazioni Governo-sindacati siano il più delle volte derivate conseguenze deleterie, sotto il profilo sia del travagliato « parto » di provvedimenti sostanzialmente disorganici e rabberciati, in quanto frutto di compromessi e di tentativi di conciliare posizioni antitetiche

(aspetto, quest'ultimo, sicuramente positivo sotto il profilo della dialettica democratica ma — si ribadisce — assolutamente deleterio ai fini di una produzione legislativa organica ed efficace);

a livello istituzionale, l'interlocutore naturale del Governo è il Parlamento;

il Governo in carica sta faticosamente avviando l'indifferibile riforma dello stato sociale —:

se il Governo non ritenga, almeno rispetto ad un passaggio cruciale qual è quello della riforma dello stato sociale, di evitare qualsiasi forma di concertazione con i sindacati, assumendo esclusivamente su se stesso la responsabilità politica di un'iniziativa in ordine alla quale l'unico soggetto istituzionale legittimato a partecipare al confronto di merito è esclusivamente il Parlamento. (3-01500)

(25 settembre 1997)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (7156-B)

(A.C. 7156 – sezione 1)

ARTICOLO 1 ED ANNESSE TABELLE DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte, per l'anno finanziario 2000, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità previsionali di base		Variazioni (in migliaia di lire)	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
	1 DIPARTIMENTO ENTRATE		
	1.1 Entrate tributarie		
	1.1.1. IRPEF		
1.1.1.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	10.060.500.000	7.883.500.000
	1.1.2. IRPEG		
1.1.2.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	10.316.000.000	10.378.000.000
	1.1.4 IMPOSTE SOSTITUTIVE		
1.1.4.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	15.749.000.000	14.838.000.000
	1.1.7 ALTRI INTROITI DIRETTI		
1.1.7.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	-1.107.000.000	-1.107.000.000
	1.1.8 IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRA-COMUNITARI		
1.1.8.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	18.955.000.000	8.086.000.000
	1.1.10 LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO		
1.1.10.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	-8.504.000.000	563.000.000

Segue: TABELLA 1

Unità previsionali di base		Variazioni (in migliaia di lire)	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
	1.1.11 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI		
1.1.11.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	-3.590.850.000	-7.384.850.000
	2 DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE		
	2.1. Entrate tributarie		
	2.1.2 ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E RELATIVE SOVRIMPOSTE DI CONFINE		
2.1.2.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	-3.069.000.000	-3.289.000.000
	2.1.4 IMPOSTE SUI GENERI DI MONOPOLIO		
2.1.4.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	2.277.000.000	2.070.000.000
	2.1.5 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI		
2.1.5.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	60.000.000	548.000.000
	6 TESORO		
	6.2 Entrate extra-tributarie		
6.2.2	Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari.	-468.000.000	-468.000.000

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Unità previsionali di base		Variazioni (in migliaia di lire)	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
	1.1 Spese correnti		
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.249.783	1.538.656
	7 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
	7.1 Spese correnti		
	7.1.2 INTERVENTI		
7.1.2.1	Fondo Sanitario Nazionale	12.214.000.000	12.214.000.000
7.1.2.22	Restituzioni e rimborsi (Nuova istituzione)	190.000.000	190.000.000
	7.1.3 ONERI COMUNI		
7.1.3.1	Fondi di riserva	301.346.209	8.601.346.209
	17 CONSIGLIO DI STATO		
	17.1 Spese correnti		
17.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.287.275	29.807.699
	19 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		
	19.1 Spese correnti		
19.1.1.0	FUNZIONAMENTO	825.123	33.982.552

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni generali)

Nella Tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, introdurre le seguenti modificazioni:

1.1.1 — Irpef:

U.P.B. 1.1.1.1 — Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 5.263;

CS: - 5.263.

1.1.2 — Irpeg:

U.P.B. 1.1.2.1 — Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 8.679;

CS: - 8.679.

1.1.4 — Imposte sostitutive:

U.P.B. 1.1.4.1 — Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

1.1.7 — Altri introiti diretti:

U.P.B. 1.1.7.1 — Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: + 1.006;

CS: + 1.006.

1.1.8 — Iva su scambi interni e intracomunitari:

U.P.B. 1.1.8.1 — Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 11.481;

CS: - 11.481.

1.1.10 — Lotto, lotterie ed altre attività di gioco:

U.P.B. 1.1.10.1 — Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: + 5.932;

CS: + 5.932.

1.1.11 — Altri tributi indiretti:

U.P.B. 1.1.11.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: + 2.986;

CS: + 2.986.

2.1.2 — Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, loro derivati, prodotti analoghi e relative sovraimposte di confine:

U.P.B. 2.1.2.1 — Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: + 2.457;

CS: + 2.457.

2.1.4 — Imposte sui generi di monopolio:

U.P.B. 2.1.4.1 — Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 1.300;

CS: - 1.300.

2.1.5 — Altri tributi indiretti:

U.P.B. 2.1.5.1 — Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 458;

CS: - 458.

Tab. 1.1 Bono, Armani.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale:

CP: + 1.000.000.000;

CS: + 1.000.000.000.

Tab. 2. 1. (ex Tab. 2. 1.) Possa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 16.1.2.12 - Formez:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

Tab. 2. 2. (ex Tab. 2. 2.) Possa.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 3.1.2.1 - Scuole non statali:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Tab. 6. 1. (ex Tab. 6. 1.) Possa.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 6.2.12 - Economia montana e forestale:
CP: + 15.000.000;
CS: - 15.000.000.

Tab. 12. 1. (ex Tab. 12. 1.) Possa.

(A.C. 7156 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, è sostituito dal seguente:

« 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto

di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 41.000 miliardi ».

2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, è sostituito dal seguente:

« 6. Il limite di cui all'articolo 8 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 9.500 miliardi ».

3. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, è sostituito dal seguente:

« 9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.630 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.400 miliardi e lire 18.300 miliardi ».

4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, è aggiunto il seguente comma:

« 31-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali ».

(A.C. 7156 – sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le modifiche apportate dal Governo nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica;

considerato che le informazioni poste a disposizione del Parlamento non sono adeguate a consentire la necessaria confrontabilità tra i documenti di bilancio e di consuntivo ed il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni;

preso atto delle osservazioni della Corte dei conti che afferma l'esistenza di

rilevanti lacune degli strumenti di informazione e carenze strutturali dei documenti economico-finanziari e contabili posti a base delle scelte del Parlamento anche nell'ultima sessione di bilancio;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative affinché si possa procedere ad un raccordo tra i documenti contabili dello Stato al fine di fornire al Parlamento una corretta e completa visione della costruzione dei conti pubblici.

9/7156/1. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerato che il Governo successivamente alla presentazione del suddetto disegno di legge ha presentato emendamenti che prevedevano variazioni accrescitive della Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

preso atto che le correzioni accrescitive proposte per le entrate in relazione all'andamento del gettito riguardano in particolare IRPEF, IRPEG, IVA e l'imposta di consumo sul metano, mentre tra quelle in senso riduttivo la più rilevante è l'entrata per lotto e lotterie;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative volte a garantire che al momento delle presentazioni i documenti contabili, in particolare quello dell'assestamento del bilancio, contengano dati certi e dunque ad evitare che vengano apportate correzioni agli stessi documenti durante l'esame parlamentare.

9/7156/2. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli.

La Camera, esaminate

le disposizioni del disegno di legge n. 7156-B recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

acquisite le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione delle entrate;

sottolineando come l'aumento delle entrate tributarie sia di fatto riconducibile ad un aumento della pressione fiscale che danneggia la competitività del sistema paese Italia;

ritenendo preferibile perseguire il riequilibrio delle condizioni della finanza pubblica attraverso un'azione di controllo della spesa;

osservando come nell'amministrazione della Difesa l'assestamento per l'anno 2000 abbia nuovamente fatto registrare un ingiustificabile sfondamento di quasi 180 miliardi nelle spese per il funzionamento del gabinetto del Ministro, dopo l'ennesimo impegno a contenerne gli importi;

impegna il Governo

ad evitare il ripetersi degli sfondamenti sistematici dei tetti di spesa approvati dal Parlamento in sede di sessione di bilancio, in particolar modo evitando una nuova decuplicazione nel prossimo esercizio finanziario delle spese per il funzionamento del gabinetto del ministro della difesa.

9/7156/3. Rizzi, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

preso atto delle le variazioni accrescitive relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

premessi che il debito pubblico in Italia è ancora pari al doppio del massimo consentito dal trattato di Maastricht e dal confronto con la situazione degli altri paesi dell'Unione europea risulta il più elevato nell'Europa comunitaria;

per realizzare una riduzione del debito pubblico è necessario mantenere un avanzo primario consistente che allo stato attuale si colloca già a livelli elevati per effetto di un forte aumento delle entrate sul Pil;

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative dirette a mantenere il miglioramento dei saldi anche per l'anno finanziario 2001, utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'aumento del gettito tributario sia per la riduzione del deficit che per la copertura di provvedimenti che determineranno maggiori spese o minori entrate.

9/7156/4. Galli, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

ritenuto che il Governo sostiene che le maggiori entrate tributarie sono conseguenti soprattutto alla lotta contro l'evasione;

il maggior gettito deriva in gran parte dall'aumento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta non dall'aumento dei consumi, ma dall'aumento dei prezzi al consumo, causato dal rincaro dei prodotti petroliferi e dall'inflazione;

impegna il Governo

a presentare la documentazione che attesti le maggiori entrate accertate ed effettiva-

mente recuperate, sia per le entrate rettifiche in sede di assestamento sia per il futuro.

9/7156/5. Maroni, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

premesso che le maggiori entrate accertate indicate nella suddetta tabella derivano esclusivamente dall'ordinaria attività di gestione e dall'aumento della base imponibile poiché numerose voci di costo sono ormai assolutamente indeducibili dal reddito di impresa e questo determina espansioni del reddito imponibile e quindi un aumento della tassazione, che in ogni caso si ripercuote sulla competitività delle nostre imprese;

ritenuto che l'attuale sistema fiscale prevede un apparato burocratico troppo spesso lento e farraginoso, e che non è stata ancora realizzata alcuna riforma fiscale, permanendo, dunque, ampie aree di inefficienza del sistema tributario nazionale;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative dirette a snellire e razionalizzare l'attuale apparato burocratico del sistema fiscale e a realizzare in tempi brevi la prevista riforma fiscale.

9/7156/6. Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

premesso che l'aumento delle entrate tributarie, secondo quanto prospettato nel DPEF, è riconducibile ai positivi effetti dell'evasione fiscale, mentre in realtà, secondo quanto affermato nella relazione della Corte dei conti, il suddetto risultato è riconducibile più alla ordinaria attività di gestione che non ai risultati dell'attività di accertamento e controllo;

ritenuto che le maggiori entrate tributarie sono sostanzialmente riconducibili ad un incremento del livello della pressione fiscale, che comporta una perdita di competitività e di sviluppo del sistema economico nazionale;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative al fine di prevedere una riforma del sistema fiscale in modo da renderlo più equo ed idoneo a garantire alle imprese italiane maggiore competitività nei mercati internazionali.

9/7156/7. Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 200 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

premesso che l'aumento delle entrate tributarie, è riconducibile più alla ordinaria attività di gestione che non ai risultati dell'attività di accertamento e controllo;

ritenuto che le maggiori entrate tributarie confermano l'incremento del livello della pressione fiscale, che comporta una perdita di competitività e di sviluppo del sistema economico nazionale;

preso atto che la presenza di un gravoso carico fiscale e contributivo sulle imprese rappresenta un freno per la ripresa dell'occupazione nel nostro Paese;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative finalizzate alla riduzione del carico fiscale e contributivo per le imprese italiane quale stimolo per il superamento dell'attuale crisi occupazionale.

9/7156/8. Colombo, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

impegna il Governo

a prevedere forme di incentivazione alle imprese modulate sulle diverse condizioni economiche e produttive presenti sull'intero territorio nazionale, per il tempo necessario e ripristinare, ovvero a rafforzare, la capacità delle imprese di stare sul mercato.

9/7156/9. Covre, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

ritenuto che una parte del maggiore gettito tributario potrebbe essere utilizzata per affrontare i nodi strutturali dell'economia del Paese e a dare un contributo sia sostegno delle politiche sociali a favore dei contribuenti;

impegna il Governo

ad intraprendere le iniziative volte alla restituzione ai contribuenti dell'eccesso di prelievo fiscale sui cittadini e sulle imprese.

9/7156/10. Caparini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

considerato che le correzioni accrescitive proposte per le entrate in relazione all'andamento del gettito riguardano in particolare IRPEF, IRPEG, IVA e l'imposta di consumo sul metano, mentre tra quelle in senso riduttivo la più rilevante è l'entrata per lotto e lotterie;

premesso che:

tali correzioni accrescitive evidenziano che le tanto declamate agevolazioni in materia di imposte sul reddito, Iva e gas metano promesse dal Governo non si sono effettivamente realizzate;

le suddette correzioni riduttive evidenziano invece che ormai gli italiani hanno perso fiducia anche nei giochi che in teoria dovrebbero essere affidati alla sorte mentre in realtà subiscono una gestione centralizzata;

l'aumento delle entrate è dovuto principalmente ad una espansione della base imponibile dei maggiori tributi, secondo quanto affermato dalla Corte dei conti, e ciò ha portato quindi ad un aumento del

carico tributario per i contribuenti determinando un incremento della pressione fiscale che nel corso del 1999 ha superato il 43 per cento del Pil;

impegna il Governo

ad assumere le idonee iniziative finalizzate a rivalutare l'importo di detrazioni, deduzioni ed altre misure a favore dei contribuenti, stabiliti in misura fissa, al fine di evitare il riprodursi del cosiddetto *fiscal drag*.

9/7156/11. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

ritenuto che le maggiori entrate tributarie sarebbero sostanzialmente da ricondurre ad un ampliamento della base imponibile

impegna il Governo

ad adottare una politica fiscale che permetta di introdurre opportuni correttivi volti a distinguere le basi imponibili rispettivamente dei tributi erariali e di quelli locali al fine di evitare un aumento del carico fiscale gravante complessivamente sui contribuenti.

9/7156/12. Giancarlo Giorgetti, Galli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

ritenuto che il settore artigiano rappresenta un elemento trainante per l'economia del Paese anche sotto il profilo occupazionale;

rilevato che la normativa che disciplina il settore è sostanzialmente penalizzante per il medesimo soprattutto sotto il profilo fiscale a causa della pesantezza del prelievo complessivo e dell'estrema complessità della normativa

impegna il Governo

a prevedere le opportune iniziative volte a semplificare rapidamente gli adempimenti fiscali gravanti sulle imprese artigiane.

9/7156/13. Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

ritenuto che il settore artigiano rappresenta un elemento trainante per l'economia del Paese anche sotto il profilo occupazionale;

rilevato che la normativa che disciplina il settore è sostanzialmente penalizzante per il medesimo soprattutto sotto il profilo fiscale a causa della pesantezza del prelievo complessivo

impegna il Governo

a prevedere le opportune iniziative volte a ridurre il prelievo complessivo, in particolare diminuendo, almeno per un periodo

definito, l'imposta regionale per le attività produttive a quelle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni.

9/7156/14. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

preso atto delle variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

ritenuto che:

l'attuale sistema tributario resta sempre più accentrato e quindi incapace non solo di soddisfare le esigenze del contribuente ma anche di garantire una reale attuazione di qualsiasi forma di decentramento;

gli enti locali e le regioni non hanno alcuna possibilità di intervenire sul proprio gettito, nonché alcun incentivo per migliorare la propria efficienza ed, inoltre, non è previsto alcun riconoscimento di autonomia impositiva;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative atte a modificare l'attuale sistema al fine di prevedere l'attribuzione del gettito di alcuni tributi statali alle regioni e gli enti locali per far fronte alle esigenze di autonomia finanziaria degli enti territoriali.

9/7156/15. Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01 stato di previsione dell'entrata;

valutato che l'aumento delle entrate tributarie secondo quanto prospettato nel DPEF sarebbe riconducibile ai positivi effetti dell'evasione fiscale nonché all'ampliamento, della base imponibile, mentre in realtà, come si evince dalla relazione della Corte dei conti, il suddetto risultato sembra riconducibile più all'ordinaria attività di gestione che non ai risultati dell'attività di accertamento e controllo. In altri termini le maggiori entrate tributarie sono sostanzialmente riconducibili ad un incremento del livello della pressione fiscale che comporta una perdita di competitività e di sviluppo del sistema economico nazionale;

ritenuto che all'aumento della pressione fiscale non corrisponde un'adeguata offerta di servizi pubblici ai cittadini, registrandosi, in particolare, un'insufficiente dotazione di infrastrutture stradali che penalizza la qualità della vita con pesanti ricadute nel settore produttivo e nell'economia dell'intero Paese;

impegna il Governo

a trasferire alle regioni un'ulteriore quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione, a titolo di tributo proprio, allo scopo di dotare le stesse di adeguate risorse finanziarie per l'espletamento delle nuove funzioni loro attribuite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e consentire l'autonoma programmazione della gestione e dell'ammodernamento della rete viaria regionale.

9/7156/16. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

premessi che l'aumento delle entrate tributarie, secondo quanto prospettato nel DPEF, è riconducibile ai positivi effetti dell'evasione fiscale, mentre in realtà, secondo quanto affermato nella relazione della Corte dei conti, il suddetto risultato è riconducibile più alla ordinaria attività di gestione che non ai risultati dell'attività di accertamento e controllo;

ritenuto che le maggiori entrate tributarie sono sostanzialmente riconducibili ad un incremento del livello della pressione fiscale, che comporta una perdita di competitività, e di sviluppo del sistema economico nazionale;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti di sostegno alle imprese di tutto il territorio nazionale riducendo di almeno 3 o 4 punti percentuali l'IRPEG, compensando le minori entrate attraverso la soppressione delle varie leggi di sostegno e di finanziamento settoriali.

9/7156/17. Rodeghiero, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01 stato di previsione dell'entrata;

valutato che l'aumento delle entrate tributarie secondo quanto prospettato nel DPEF sarebbe riconducibile ai positivi effetti dell'evasione fiscale nonché all'ampliamento della base imponibile, mentre in realtà, come si evince dalla relazione della Corte dei conti, il suddetto risultato sembra riconducibile più all'ordinaria attività di gestione che non ai risultati dell'attività di accertamento e controllo. In altri termini le maggiori entrate tributarie sono

sostanzialmente riconducibili ad un incremento del livello della pressione fiscale che comporta una perdita di competitività e di sviluppo del sistema economico nazionale;

ritenuto che tali correzioni accrescitive dimostrano che le tanto declamate agevolazioni in materia di imposte sul reddito e IVA non si sono effettivamente realizzate;

tenuto conto in particolare, che i cittadini che prendono in locazione per uso abitativo immobili di proprietà delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita, sono costretti a sostenere costi aggiuntivi rispetto agli altri conduttori in quanto il canone di locazione è soggetto ad IVA;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative affinché i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto.

9/7156/18. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

ritenuto che le maggiori entrate tributarie sono sostanzialmente riconducibili ad un incremento del livello della pressione fiscale, che comporta una perdita di competitività e di sviluppo del sistema economico nazionale;

preso atto che la presenza di un gravoso carico fiscale e contributivo sulle imprese rappresenta un freno per la ripresa dell'occupazione nel nostro Paese;

impegna il Governo

a prevedere le opportune iniziative volte a rendere più ampia e incisiva la politica di agevolazioni fiscali per le famiglie e per le imprese, soprattutto piccole e medie, che costituiscono il vero motore della nostra economia.

9/7156/19. Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

ritenuto che l'attuale sistema tributario sia già eccessivamente oneroso per i nuclei familiari e non sia rispettoso della famiglia quale elemento fondamentale della società;

preso atto della necessità e dell'importanza di sostenere una politica a favore della famiglia considerata la rilevanza che la stessa riveste nel tessuto sociale del Paese,

impegna il Governo

ad adottare adeguati provvedimenti che prevedano agevolazioni fiscali o altre forme di incentivi e contributi in favore dei nuclei familiari.

9/7156/20. Cé, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

ritenuto che si rende sempre più importante e imminente un'adeguata politica a sostegno delle giovani coppie

impegna il Governo

prevedere le opportune iniziative volte ad ampliare le agevolazioni fiscali previste per le giovani coppie e per le famiglie di recente formazione.

9/7156/21. Santandrea, Guido Rossi, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

preso atto delle le variazioni accrescitive relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

premesso che:

le maggiori entrate riguardano soprattutto l'imposta sul valore aggiunto;

impegna il Governo

nell'ambito della politica sociale di sostegno alle famiglie, di ridurre l'IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia.

9/7156/22. Fontan, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

considerato che alle maggiori entrate contribuisce anche la mancata compensazione tra debiti e crediti delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi;

preso atto che il nuovo modello unico di dichiarazione dei redditi non consente più la compensazione tra coniugi dichiaranti vulnerando la famiglia come entità fiscale e violando in tal modo i fondamentali principi fissati dall'articolo 29 e 31 della Costituzione;

ritenuto che l'attuale sistema tributario e già eccessivamente oneroso per i nuclei familiari e non è rispettoso della famiglia quale elemento fondamentale della società;

impegna il Governo

ad attivare le necessarie iniziative al fine di consentire ai coniugi di poter compensare i propri redditi.

9/7156/23. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »,

viste le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

considerato che la pressione fiscale sulla casa è, in meno di venti anni, in misura superiore al 1000 per cento e che tale pressione colpisce milioni di famiglie gravandole di un pesante onere nel godimento di un bene fondamentale;

impegna il Governo

a favorire e sostenere, con idonei strumenti una politica di effettiva riduzione della pressione fiscale sulla casa anche attra-

verso la previsione di misure complementari.

9/7156/24. Calderoni, Cè, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01 stato di previsione dell'entrata;

valutato che l'aumento delle entrate tributarie secondo quanto prospettato nel DPEF sarebbe riconducibile ai positivi effetti dell'evasione fiscale nonché all'ampliamento della base imponibile, mentre in realtà, come si evince dalla relazione della Corte dei conti, il suddetto risultato sembra riconducibile più all'ordinaria attività di gestione che non ai risultati dell'attività di accertamento e controllo. In altri termini le maggiori entrate tributarie sono sostanzialmente riconducibili ad un incremento del livello della pressione fiscale che comporta una perdita di competitività e di sviluppo del sistema economico nazionale;

ritenuto che tali correzioni accrescitive dimostrano che le tanto declamate agevolazioni in materia di imposte sul reddito e IVA non si sono effettivamente realizzate;

ritenuto altresì opportuno equiparare l'imposizione fiscale sul canone di locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo a quella esistente su altre forme di investimento sottoposte ad imposizione fissa;

impegna il Governo

nell'ambito di una complessiva ridefinizione della fiscalità immobiliare tesa possibilmente ad una riduzione della pressione fiscale sugli immobili, a verificare la possibilità di prevedere che il canone risultante dal contratto di locazione delle

unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo sia assoggettato ad imposta sostitutiva.

9/7156/25. Fongaro, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »,

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella tabella 01

ritenuto che una parte del maggior gettito tributario potrebbe essere finalizzato all'ampliamento del numero dei soggetti beneficiari di pensione sociale, con particolare riguardo alle casalinghe prive di reddito e che non siano titolari di unità immobiliari;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti a prevedere per le casalinghe prive di reddito l'abbassamento a sessanta anni del limite di età per il diritto alla pensione sociale.

9/7156/26. Terzi, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

ritenuto che una parte del maggiore gettito tributario potrebbe essere utilizzata a sostegno delle politiche sociali a favore degli anziani

impegna il Governo

a prevedere per gli anziani, titolari di un unico contratto per le utenze di telefonia fissa, elettricità, fornitura di gas e acqua, l'esenzione dal pagamento IVA dalla bollettazione.

9/7156/27. Grugnetti, Cè, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

ritenuta la necessità di distribuire le maggiori entrate per ridurre la pressione fiscale;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote IRPEF, considerando che le aliquote finali comprensive delle addizionali facoltative, sia regionali che comunali, devono essere minori di quelle attuali.

9/7156/28. Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella tabella 01

ritenuto che una parte del maggior gettito tributario potrebbe essere utilizzato a sostegno del lodevole lavoro svolto dalle organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro, al verificarsi di eventi di calamità naturali e non;

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni fiscali per l'acquisto di materiali essenziali e attrezzature per le attività di soccorso svolte dalle associazioni di volontariato senza scopo di lucro per far fronte ad eventi di calamità naturali e non.

9/7156/29. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01 stato di previsione dell'entrata;

valutato che l'aumento delle entrate tributarie secondo quanto prospettato nel DPEF sarebbe riconducibile ai positivi effetti dell'evasione fiscale nonché all'ampliamento della base imponibile, mentre in realtà, come si evince dalla relazione della Corte dei conti, il suddetto risultato sembra riconducibile più all'ordinaria attività di gestione che non ai risultati dell'attività di accertamento e controllo. In altri termini le maggiori entrate tributarie sono sostanzialmente riconducibili ad un incremento del livello della pressione fiscale che comporta una perdita di competitività e di sviluppo del sistema economico nazionale;

ritenuto che tali correzioni accrescitive dimostrano che le tanto declamate agevolazioni in materia di imposte sul reddito e IVA non si sono effettivamente realizzate;

tenuto conto che a causa dell'andamento dei prezzi internazionali del petro-

lio si è registrato un notevole aumento del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione e ciò penalizza, in particolare, gli esercenti, il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative affinché sia prevista un'ulteriore riduzione del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, aggiuntiva a quella prevista dal decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, allo scopo di consentire agli esercenti il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi di svolgere la propria attività di lavoro.

9/7156/30. Alborghetti, Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01 stato di previsione dell'entrata;

valutato che l'aumento delle entrate tributarie secondo quanto prospettato nel DPEF sarebbe riconducibile ai positivi effetti dell'evasione fiscale nonché all'ampliamento della base imponibile, mentre in realtà, come si evince dalla relazione della Corte dei conti, il suddetto risultato sembra riconducibile più all'ordinaria attività di gestione che non ai risultati dell'attività di accertamento e controllo. In altri termini le maggiori entrate tributarie sono sostanzialmente riconducibili ad un incremento del livello della pressione fiscale che comporta una perdita di competitività e di sviluppo del sistema economico nazionale;

ritenuto che tali correzioni accrescitive dimostrano che le tanto declamate

agevolazioni in materia di imposte sul reddito e IVA non si sono effettivamente realizzate;

tenuto conto che a causa dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio si è registrato un notevole aumento del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione e ciò penalizza, in particolare, gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto pubblico locale;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative affinché sia prevista un'ulteriore riduzione del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, aggiuntiva a quella prevista dal decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, allo scopo di consentire agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali di garantire un efficiente ed efficace servizio di trasporto pubblico locale.

9/7156/31. Bosco, Caparini, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

premesso che l'imposta di consumo sul gas metano è applicata in maniera differenziata tra le aree del centro nord del paese e quelle del sud.

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a rimuovere gli squilibri prodotti dalla disparità di trattamento tributario evidenziato in premessa, uniformando le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano ap-

plicate nelle diverse zone del territorio nazionale alla misura attualmente praticata nelle aree depresse del Paese.

9/7156/32. Borghezio, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01 stato di previsione dell'entrata;

valutato che l'aumento delle entrate tributarie secondo quanto prospettato nel DPEF sarebbe riconducibile ai positivi effetti dell'evasione fiscale nonché all'ampliamento della base imponibile, mentre in realtà, come si evince dalla relazione della Corte dei conti, il suddetto risultato sembra riconducibile più all'ordinaria attività di gestione che non ai risultati dell'attività di accertamento e controllo. In altri termini le maggiori entrate tributarie sono sostanzialmente riconducibili ad un incremento del livello della pressione fiscale che comporta una perdita di competitività e di sviluppo del sistema economico nazionale;

ritenuto che tali correzioni accrescitive dimostrano che le tanto declamate agevolazioni in materia di imposte sul reddito e IVA non si sono effettivamente realizzate;

preso atto che il prezzo al consumo del gasolio da riscaldamento è notevolmente superiore alla media europea e ciò è dovuto alla doppia imposizione fiscale gravante sui prodotti petroliferi e all'elevata aliquota dell'accisa;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per ridurre l'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi, ed in particolare sul

gasolio da riscaldamento, equiparando il prezzo al consumo alla media europea.

9/7156/33. Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

preso atto che le entrate relative all'IVA risultano essere state maggiori rispetto a quelle previste,

visti anche i recenti incrementi di prezzo subiti dai prodotti petroliferi;

ritenuto che tali aumenti hanno determinato pesanti ripercussioni sui bilanci delle famiglie;

impegna il Governo

ad intraprendere le idonee iniziative finalizzate a ridurre la tassazione sui prodotti petroliferi, anche mediante l'utilizzazione in compensazione degli oneri già versati dai contribuenti.

9/7156/34. Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

considerate le variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

preso atto che le entrate relative all'IVA risultano essere state maggiori rispetto a quelle previste, visti anche i recenti incrementi di prezzo subiti dai prodotti petroliferi;

ritenuto che i costi sostenuti dai professionisti lavoratori autonomi sono conseguentemente aumentati;

impegna il Governo

a prevedere la totale detraibilità dell'IVA sugli acquisti degli autoveicoli, destinati allo svolgimento dell'attività professionale.

9/7156/35. « Donner, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01;

ritenuto che una parte del maggior gettito tributario potrebbe essere finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti prevedendo incentivi per il rinnovo del parco veicolare del Paese;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti all'esenzione delle imposte gravanti sul passaggio di proprietà per i soggetti che acquistano autoveicoli usati catalizzati a seguito di rottamazione di veicoli non catalizzati.

9/7156/36. « Vascon, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella tabella 01;

ritenuto che una parte del maggior gettito tributario potrebbe essere finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti prevedendo incentivi per il rinnovo del parco veicolare del Paese;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti a prevedere agevolazioni fiscali per i soggetti che acquistano autoveicoli usati catalizzati a seguito di rottamazione di veicoli non catalizzati.

9/7156/37. « Pittino, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella Tabella 01 (Stato di previsione dell'entrata);

ritenuto che una parte del maggiore gettito tributario potrebbe essere utilizzata a sostegno dell' ammodernamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo del Paese.

impegna il Governo

a prevedere le opportune iniziative affinché si possa procedere al potenziamento degli investimenti finalizzati al miglioramento delle infrastrutture del Paese.

9/7156/38. « Guido Rossi, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilan-

cio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

viste le variazioni accrescitive delle entrate in relazione all'andamento del gettito tributario nella tabella 01;

ritenuto che una parte del maggior gettito tributario potrebbe essere utilizzato a migliorare i servizi pubblici nelle zone montane con particolare riferimento ai servizi postali;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per il ripristino dei servizi postali nelle zone di montagna soppressi a seguito del piano di razionalizzazione dell'Ente poste italiane.

9/7156/39. « Calzavara, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 »;

preso atto delle variazioni relative alla Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata;

premesso che:

si è verificata una flessione degli incassi derivanti dai giochi delle lotterie istantanee;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti per introdurre nel gioco del superenalotto aggiustamenti, che consentano una più equa ed ampia suddivisione dei montepremi.

9/7156/40. « Fontanini, Giancarlo Giorgetti ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2000, N. 238, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO A PALERMO DELLA CONFERENZA SUL CRIMINE TRANSNAZIONALE (7285)

(A.C. 7285 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, nonché per far fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, è autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla

realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vi-

stati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

ARTICOLO 2.

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Per gli interventi conseguenti alle attività previste al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni per l'anno 2000.

3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui al presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministro della giustizia.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire 10.537 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero de-

gli affari esteri, quanto a lire 4.537 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7285 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« ART. 01. – 1. Per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi

protocolli è indetta la Conferenza internazionale che si svolgerà a Palermo entro il 2000. Ai lavori della Conferenza partecipano rappresentanti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: « per la firma » fino a: « transnazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 01 »; e dopo le parole: « 21 febbraio 2000, », sono inserite le seguenti: « ed integrato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2000 e 24 agosto 2000, »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « per l'anno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2001 »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Entro novanta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una relazione sulla Conferenza medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute ».

(A.C. 7285 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 01.

Sostituire le parole da: entro il 2000 fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: dall'11 al 15 dicembre 2000. Ai lavori della Conferenza partecipa anche un comitato di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e sei deputati, designati con propri atti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

01. 7. La Commissione.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Alle iniziative preparatorie e ai lavori della Conferenza partecipa un comitato del Parlamento composto da sei deputati e da sei senatori, designati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. I deputati e i senatori sono scelti in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

01. 1. Armaroli, Anedda, Migliori, Fragalà, Lembo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati costituiscono con propri atti, un comitato di rappresentanza del Parlamento per le iniziative preparatorie e per i lavori della conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

01. 2. Frattini, Garra, Armaroli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati istituiscono, con proprie determinazioni, un comitato di rappresentanza del Parlamento per le iniziative preparatorie e per i lavori della Conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

01. 3. Anedda, Menia, Armaroli, Migliori.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati costituiscono con propri atti, un comitato di rappresentanza del Parlamento, composto in modo proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, per le iniziative preparatorie e per i lavori della conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

01. 6. Frattini, Garra.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati provvedono ad istituire, con propri atti, un comitato parlamentare composto di venti deputati e venti senatori per le iniziative preparatorie e per i lavori della Conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

01. 4. Lembo, Migliori.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano congiuntamente una delegazione parlamentare, composta da un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare di Camera e Senato, che presenzierà ai lavori della Conferenza, relazionando al Parlamento circa i lavori di quest'ultima.

01. 5. Anedda, Fragalà, Migliori.

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la predisposizione del piano operativo degli interventi strutturali necessari e per la individuazione di ogni esigenza connessa alla realizzazione della Conferenza, è costituita, nella città di Palermo, una commissione speciale presieduta dal Commissario di Stato, funzionario delegato, e composto da:

- a) presidente della regione siciliana o un suo delegato;
- b) prefetto di Palermo o un suo delegato;
- c) presidente della provincia regionale di Palermo o suo delegato;
- d) questore di Palermo;
- e) provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia;
- f) capo dell'ufficio tecnico erariale;

g) soprintendente ai beni artistici e storici;

h) soprintendente ai beni ambientali e architettonici;

i) comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri;

l) comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

1-ter. Alle riunioni della commissione speciale possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

1. 5. Garra, Frattini, Armaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della predisposizione del piano operativo degli interventi strutturali necessari e per ogni esigenza connessa alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, è costituita, nella città di Palermo, una commissione speciale presieduta dal commissario dello Stato e composta dal presidente della regione siciliana, dal prefetto, dal sindaco di Palermo, dal presidente della provincia di Palermo, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal soprintendente ai beni artistici e storici, dal soprintendente ai beni ambientali ed architettonici, dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

1. 6. Lembo, Anedda, Migliori, Menia, Nania.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il comitato nazionale per l'organizzazione della Conferenza, composto da:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri o il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) il Ministro della giustizia o sottosegretario delegato;

c) il Ministro degli affari esteri o sottosegretario delegato;

d) il Ministro dell'interno o sottosegretario delegato;

e) il Ministro della difesa o sottosegretario delegato;

f) il Ministro delle finanze o sottosegretario delegato;

g) il presidente della regione siciliana;

h) il sindaco del comune di Palermo;

i) il presidente della provincia di Palermo.

1. 7. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con il decreto di cui al medesimo comma 1 *con le seguenti:* dal comma precedente.

1. 9. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 8. Frattini, Garra, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: la Regione siciliana *fino alla fine del comma con le seguenti:* è autorizzata l'anticipazione di somme fino a 35 miliardi di lire sui fondi disponibili per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, attribuiti alla regione siciliana per gli interventi strutturali dalla stessa regione finanziati o finanziabili.

1. 10. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni amministrazione interessata può altresì destinare ulteriori proprie risorse finanziarie per interventi deliberati dalla commissione speciale. Le

somme derivanti dalla contrazione di mutui o da altra operazione che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare, nonché quelle che la regione siciliana può destinare, saranno interamente versate alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Palermo.

1. 12. Armaroli, Anedda, Migliori, Menia, Nania.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per le stesse finalità le amministrazioni pubbliche interessate possono destinare ulteriori proprie disponibilità finanziarie per interventi strutturali deliberati, previa intesa con le amministrazioni medesime, dalla commissione speciale. Le somme rinvenienti dalla contrazione di mutuo o da altra operazione che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare, nonché quelle che può destinare la regione siciliana saranno versate alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Palermo.

1. 11. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1. 13. Anedda, Menia, Nania.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: È esclusivo compito del prefetto di Palermo attuare gli interventi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1. 15. Migliori, Armaroli, Anedda, Lembo, Menia.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: All'attuazione degli interventi provvede il prefetto di Palermo, anche in deroga alle norme di contabilità

generale dello Stato, nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

1. 14. Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 16.** Garra, Frattini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 17.** Armaroli, Anedda, Fragalà, Migliori, Menia, Lembo.

Al comma 4, sostituire le parole: Al pagamento delle spese indicate al comma 2 con le seguenti: Ai pagamenti delle spese occorse e di cui agli stanziamenti previsti dai commi precedenti.

** **1. 18.** Garra, Frattini.

Al comma 4, sostituire le parole: Al pagamento delle spese indicate al comma 2 con le seguenti: Ai pagamenti delle spese occorse e di cui agli stanziamenti previsti dai commi precedenti.

** **1. 19.** Menia, Migliori, Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 4, sopprimere le parole: a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

* **1. 20.** Garra, Frattini, Armaroli.

Al comma 4, sopprimere le parole: a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

* **1. 21.** Nania, Fragalà, Migliori.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dallo svolgimento della Conferenza, interviene in Parlamento per riferire nei dettagli sul complesso delle spese sostenute, soprattutto in merito alla regolarità delle procedure utilizzate per l'organizzazione della Conferenza.

1. 22. Migliori, Menia, Anedda.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Entro trenta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una dettagliata relazione sulle spese sostenute per la sua organizzazione, indicando gli appalti e gli incarichi di qualsiasi natura conferiti ai sensi del comma 3.

1. 23. Armaroli, Nania, Fragalà, Migliori.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del comma.

2. 1. Armaroli, Anedda, Lembo, Migliori, Menia.

(A.C. 7285 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento, come a suo tempo è stato quello relativo all'organizzazione dell'incontro dei G8 a Genova, è essenzialmente finalizzato a autorizzare

ingenti finanziamenti statali per la progettazione, realizzazione o il recupero di beni immobili in una città;

le opere pubbliche, alle quali in massima parte avrebbe dovuto provvedere il comune stesso anche tramite finanziamenti regionali, verranno concluse ben oltre il periodo in cui si svolgerà a Palermo la Conferenza intergovernativa;

con queste modalità operative, gli incontri internazionali sembrano essere ora sempre più funzionali ad autorizzare la concessione di finanziamenti per lavori pubblici;

tali modalità, sono controproducenti per le Nazioni Unite in quanto possono indurre l'opinione pubblica a pensare che le Nazioni Unite siano un'organizzazione costosa con una conseguente disaffezione nei confronti dell'Organizzazione medesima;

una Convenzione intergovernativa globale di lotta alla criminalità nelle sue diverse tipologie e dovunque essa si manifesti per risultare efficace in termini operativi deve: essere accolta dagli Stati aderenti al sistema delle Nazioni Unite in termini rapidi; contenere regole vincolanti per gli Stati parte; agire sinergicamente con gli altri organismi che operano nel medesimo settore, sia a livello di singoli Stati che a livello internazionale;

alla Convenzione si aggiungono tre Protocolli addizionali di cui uno rivolto al traffico di persone, specialmente donne e fanciulli, per lavoro, per prostituzione;

i problemi concernenti il traffico di fanciulli, anche per organi, e la pedofilia non sono stati debellati ed hanno raggiunto oramai livelli di gravità insostenibili per e all'interno della comunità internazionale;

nel caso della pedofilia il problema è presente in tutto il mondo e coinvolge anche soggetti da 0 anni a 12 anni, ed è causa di danni fisici e psicologici insanabili o sanabili con molta sofferenza da parte di colui che ha subito il crimine;

è di estrema importanza il lavoro sino ad ora svolto dalle Nazioni Unite ed in particolare dall'UNICEF in tema di protezione dei diritti dei fanciulli;

impegna il Governo

a proporre integrazioni nel Protocollo Addizionale, relativo al traffico di persone, con la finalità di offrire la maggiore capacità operativa a livello internazionale per la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori;

a sottoporre la proposta di emendamento, prima della sua presentazione, alle competenti Commissioni parlamentari per un loro eventuale contributo; pur nella necessità di mantenere il sistema Internet uno spazio libero ed aperto, a valutare l'opportunità di istituire presso l'UNICRI – United Nations Interregional Crime and Justice Institute – una task-force UN che, di concerto con l'UNICEF, si dedichi specificatamente a supportare le autorità nazionali ed internazionali a contrastare attività criminali contro fanciulli attraverso il canale digitale Internet; in occasione di incontri internazionali intergovernativi che si svolgono in Italia, ad autorizzare contribuzioni finanziarie unicamente per ciò che compete lo Stato, le spese per l'organizzazione della Conferenza e le eventuali spese di accoglienza ed ospitalità per le delegazioni accreditate.

9/7285/1 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) « Calzavara, Michielon ».

La Camera,

esaminato il provvedimento atto Camera n. 7285-A, con il quale parte degli oneri previsti dall'articolo 1, comma 2 del predetto disegno di legge sono stati posti a carico del Ministero dei lavori pubblici; in particolare il limite di impegno quindicennale di 5 miliardi decorrenti dal 2001, previsti nel disegno di legge medesimo, è stato per lire 2 miliardi annuali posto a carico del fondo speciale in conto capitale,

accantonamento del Ministero dei lavori pubblici, alla finalizzazione « Strada statale n. 307 del Santo »;

impegna il Governo

a prevedere nella finanziaria 2001 le risorse necessarie per gli interventi sulla

strada statale del Santo, in particolare il limite di impegno quindicennale di 5 miliardi decorrenti dal 2001 e di presentare apposito disegno di legge per il loro utilizzo.

9/7285/2 « Rodeghiero, Luciano Dussin, Stucchi, Dozzo, Coperchini ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 4792. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2000, N. 240, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2000-2001 (APPROVATO DAL SENATO) (7346)

(A.C. 7346 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni relative al personale della scuola).

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal

comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con Ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono dispo-

ste con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.

3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.

5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti vicini, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, è confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo

professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: « Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000).

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.

2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e

per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di infla-

zione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7346 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 marzo 2000 – 4^a serie speciale. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda, previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il

completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle gra-

duatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis. »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "un anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del comando, è assegnato con priorità ad una sede disponibile di sua scelta" ».

All'articolo 2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « lire 69,5 miliardi per l'anno 2000 » sono inserite le seguenti: « lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002, »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione

del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. »;

al comma 3, secondo periodo della novella, dopo le parole: « programmazione economica, » sono inserite le seguenti: « sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; »; al sesto periodo della novella, dopo le parole: « programmazione economica », sono aggiunte le seguenti: « , sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie). — 1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge ».

(A.C. 7346 — sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: o supplenza temporanea.

1. 1. Napoli, Malgieri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il personale che vi con le seguenti in base all'ordine di graduatoria il personale che.

1. 2. Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: o temporanea.

1. 3. Napoli, Malgieri.

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: o temporanea.

1. 4. Napoli, Malgieri.

Al comma 6, sostituire le parole: negli ultimi tre anni scolastici con le seguenti: alla data del 28 ottobre 2000.

1. 5. Lucchese.

Al comma 6, dopo le parole: nelle scuole statali aggiungere le seguenti: o paritarie.

1. 6. Napoli, Malgieri.

Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: hanno maturato fino alla fine del periodo con le seguenti: avranno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma entro il 30 giugno 2000.

1. 7. Napoli, Malgieri, Misuraca.

Al comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: coloro che hanno aggiungere le seguenti: acquisito il titolo e.

1. 8. Napoli, Malgieri.

Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: i requisiti di servizio fino alla fine del periodo con le seguenti: centottanta giorni di servizio al 31 agosto 2000.

1. 13. Lenti, Cangemi.

Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: i requisiti di servizio *fino alla fine del periodo con le seguenti:* trecentosessanta giorni di servizio al 31 agosto 2000.

1. 14. Lenti, Cangemi.

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì ammessi alla sessione riservata di esami, con analoghi criteri d'accesso, i docenti di strumento musicale negli ex istituti magistrali, per la nuova classe di concorso A 077.

* **1. 9.** Napoli, Malgieri.

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì ammessi alla sessione riservata di esami, con analoghi criteri d'accesso, i docenti di strumento musicale negli ex istituti magistrali, per la nuova classe di concorso A 077.

* **1. 15.** Lenti.

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono ammessi altresì alla sessione riservata di esami coloro che, alla data di entrata in vigore della sopracitata legge 3 maggio 1999, n. 124, avevano maturato i requisiti di servizio e che hanno conseguito il titolo di studio richiesto entro il 27 aprile 2000.

1. 10. Napoli, Malgieri.

Al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nelle graduatorie *con le seguenti:* in coda alle graduatorie.

1. 11. Napoli, Malgieri.

Al comma 6-ter, quinto periodo, dopo le parole: nel medesimo scaglione *aggiungere le seguenti:* ma prima.

1. 12. Napoli, Malgieri.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo valutabile nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo il requisito dell'abilitazione di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 460. Con decreto da emanare di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene determinato il punteggio da attribuire, nell'ambito delle stesse graduatorie permanenti di cui al comma precedente, al titolo di dottore di ricerca, ovvero a ciascun anno di borsa di studio, non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio, a cui ciascun anno di borsa di studio viene equiparato.

1. 16. Lenti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis — (Disposizioni sul trasferimento allo Stato degli insegnanti elementari comunali) — 1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento del predetto personale, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI.

* **1. 01.** Teresio Delfino, Volontè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — *(Disposizioni sul trasferimento allo Stato degli insegnanti elementari comunali)* — 1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento del predetto personale, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI.

* **1. 02** Cangemi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: l'obbligo di formazione aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1. Napoli, Malgieri.

Al comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale,

2. 2. Napoli, Malgieri.

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.

2-bis. 1. Napoli, Malgieri.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. — 1. Ai fini del trasferimento nei ruoli del personale ausiliario tecnico-amministrativo statale del personale di ruolo dipendente dagli enti locali già in servizio nella scuola, il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, deve intendersi nel senso che l'inquadramento viene effettuato nella qualifica funzionale corrispondente ai profili professionali del personale del comparto scuola, con attribuzione del medesimo trattamento stipendiale in godimento presso l'ente locale.

2. L'eventuale maggior trattamento spettante a seguito dell'inquadramento è attribuito mediante assegno personale.

3. All'onere finanziario si fa fronte con ordinari stanziamenti di bilancio per spese fisse.

2-bis. 01. Teresio Delfino, Volontè, Cufufo.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. — 1. La rivalutazione del trattamento economico del personale della scuola è effettuata in base a un piano quinquennale, con decorrenza dall'anno 2001. Tale intervento è finalizzato al ripristino del rapporto delle retribuzioni tra il personale della scuola e quello dell'università, di cui alla legge n. 477 del 1973 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.

2. Alla copertura dell'onere finanziario, valutato in lire 2.000 miliardi annue, si provvede con le economie derivanti dai tagli agli organici, dalla razionalizzazione della rete scolastica e dai risparmi derivanti dalla ristrutturazione delle carriere del personale.

2-bis. 02. Teresio Delfino, Volontè, Cufufo.

(A.C. 7346 — sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che « Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 », differendo i termini entro cui dette graduatorie possono essere approvate in via definitiva;

con l'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, tra i cui requisiti di ammissione era prevista la prestazione di servizio di insegnamento nelle scuole per complessivi trecentosessantasei giorni;

all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, veniva specificato che, ai fini del computo dei trecentosessantasei giorni, erano utili i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto;

nella normativa per le supplenze in vigore al momento della emanazione dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e specificatamente all'articolo 523 (Valutazione dei servizi), comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recepita dall'articolo 9, dell'ordinanza mi-

nisteriale 29 dicembre 1994, n. 371, e del relativo allegato 7, alla tabella C, il dottorato di ricerca è considerato a tutti gli effetti un titolo di servizio didattico al pari dell'insegnamento nelle scuole;

con l'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, recante integrazioni e modifiche alla ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, è stato indetto un nuovo ciclo di corsi per accedere alla sessione riservata di esami di cui alla predetta ordinanza ministeriale n. 153 del 1999;

alcuni candidati iscritti ai corsi di cui alla ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e/o alla ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, riportando quale requisito di servizio la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e borse di studio, hanno visto la propria iscrizione respinta in virtù di una interpretazione restrittiva delle norme;

detti candidati hanno presentato ricorso ed hanno quindi proseguito e, in molti casi, concluso il corso ed i relativi esami acquisendo la relativa abilitazione con riserva;

gli stessi riservisti hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ove sono stati inseriti con riserva;

ritenuto importante risolvere al più presto la collocazione in graduatoria con riserva dei suddetti candidati, in modo da permettere un regolare svolgimento delle operazioni connesse con l'approvazione definitiva delle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

a sciogliere positivamente la riserva dei candidati inseriti nelle graduatorie permanenti che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della richiesta del riconoscimento dell'equiparazione al servizio dei servizi prestati come titolari di borse di studio di dottorato di ricerca, ammettendo gli stessi

riservisti al pieno godimento dei diritti acquisiti con detta abilitazione.

9/7346/1. Malgieri, Napoli.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che « Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 », differendo i termini entro cui dette graduatorie possono essere approvate in via definitiva;

le modalità di attribuzione dei punteggi, stabilita con il regolamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, ribadito con il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, in particolare all'allegato A, non prevedono la valutazione del voto finale di conseguimento del titolo di studio richiesto, come il voto di laurea;

il punto D del medesimo allegato A prevede la valutazione di « titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso », facendo apparire chiaro che il requisito dell'accesso al ruolo è riferito esclusivamente al titolo necessario per il concorso, e non anche ai titoli valutabili ad esso superiori;

il dottorato di ricerca è un titolo di studio superiore alla laurea, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, nonché ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il regolamento in materia di dottorato di ricerca;

il regolamento per le supplenze di istituto di cui al decreto ministeriale 25 maggio 2000, all'allegato A, prevede la va-

lutazione di tutti i titoli previsti dal citato allegato A del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, con l'aggiunta anche della valutazione del titolo di studio d'accesso e di altri titoli culturali, tra cui il dottorato di ricerca;

la circolare ministeriale 28 giugno 2000, n. 174, avente per oggetto «Prima integrazione delle graduatorie permanenti: decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 – Chiarimenti – Valutazione titoli e operazioni connesse», al punto 11, recita «Non sono valutabili sotto la voce »altri titoli«, di cui all'allegato A, lettera D, del decreto ministeriale n. 123/2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione *post-lauream* ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo, cui si riferisce il concorso »;

ritenuta tuttavia prioritaria l'esigenza di valutare il voto di laurea, i titoli culturali, i titoli di studio *post-lauream*, oltre che nelle graduatorie di istituto come indicato dal decreto ministeriale 25 maggio 2000, anche nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,

impegna il Governo

a provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti vengano debitamente valutati, nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il voto finale dei titoli di studio che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali, nonché i titoli di studio *post-lauream*, tra cui il dottorato di ricerca.

9/7346/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Napoli, Malgieri.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che «Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 », differendo i termini entro cui dette graduatorie possono essere approvate in via definitiva;

la modalità di attribuzione dei punteggi, stabilita con il regolamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, ribadito con il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, in particolare all'allegato A, prevede la valutazione del voto finale di conseguimento del titolo di studio richiesto, come il voto di laurea,

il punto D) del medesimo allegato A) prevede la valutazione di «titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso », facendo apparire chiaro che il requisito dell'accesso al ruolo è riferito esclusivamente al titolo necessario per il concorso, e non anche ai titoli valutabili ad esso superiori;

il regolamento per le supplenze di istituto di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 2000, all'Allegato A), prevede la valutazione di tutti i titoli previsti dal citato allegato A) del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, con l'aggiunta anche della valutazione del titolo di studio d'accesso e di altri titoli culturali, tra cui il dottorato di ricerca;

la circolare ministeriale 28 giugno 2000, n. 174, avente per oggetto «Prima integrazione delle graduatorie permanenti: decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, – Chiarimenti – Valutazione titoli e operazioni connesse », ed in particolare il punto 11, recita «Non sono valutabili sotto la voce »altri titoli«, di cui all'allegato A, lettera d), del decreto ministeriale n. 123 del 2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione *post lauream* ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso »;

si ritiene tuttavia importante l'esigenza di valutare il voto di laurea, i titoli culturali e scientifici, i titoli di studio *post lauream*, oltre che nelle graduatorie di istituto come indicato al decreto ministeriale del 25 maggio 2000, anche nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,

impegna il Governo

a provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vengano definitivamente valutati il voto finale dei titoli di studio, che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali e scientifici, nonché i titoli di studio *post lauream*, tra cui il dottorato di ricerca.

9/7346/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Bracco, Dedoni, Petrella, Capitelli, Voglino, Riva.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 recante: Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

considerato che l'articolo 2, comma 3 prevede la rideterminazione annua della dotazione perequativa delle scuole sulla base del tasso di inflazione programmatica e di parametri socio-economici e ambientali da individuarsi di concerto dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

impegna il Governo

in sede di rideterminazione della suddetta dotazione perequativa a garantire l'equilibrata ripartizione finanziaria delle risorse sull'intero territorio nazionale.

9/7346/4. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 recante: Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;

considerato il disposto dell'articolo 2, comma 3 relativo alla definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle scuole;

impegna il Governo

a promuovere la pubblicità dei dati relativi alla dotazione ordinaria e a quella perequativa mediante affissione degli stessi all'albo delle istituzioni scolastiche.

9/7346/5. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

La Camera,

considerato che:

con nota dell'8 ottobre 1999 il ministro della pubblica istruzione chiariva che le organizzazioni titolate a svolgere assemblee in orario di servizio erano esclusivamente quelle maggiormente rappresentative;

tale indicazione può avere un pesante ruolo distorsivo nel dibattito che si svilupperà nelle scuole in vista dell'elezione delle RSU, violando così elementari principi di democrazia e precludendo le parità di condizioni fra i soggetti che intendano partecipare alla formazione delle rappresentanze dei lavoratori;

impegna il Governo

a formulare precise indicazioni al fine di consentire un pieno diritto di assemblea a tutte le organizzazioni dei lavoratori.

9/7346/6. Nardini, Cangemi, Lenti.

La Camera,

considerato che:

grave è la situazione dei lavoratori ATA che prestavano la propria opera con contratti a tempo determinato con gli enti locali dopo il passaggio allo Stato di queste funzioni sancito dalla legge n. 124 del 1999;

in alcune aree del Paese questi lavoratori sono allo stato attuale senza occupazione e reddito mentre paradossalmente gli istituti soffrono di una penalizzante carenza di personale:

impegna il Governo:

a realizzare gli adempimenti necessari previsti per l'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge n. 240 entro trenta giorni;

ad emanare immediate disposizioni per coprire temporaneamente i posti disponibili assicurando l'occupazione agli ex lavoratori ATA a tempo determinato degli enti locali prevedendo una esplicita coerenza con quanto finora disposto in materia a partire dalla circolare n. 313 del dicembre 1999, e che in alcune aree del paese in questi mesi è stato disatteso.

9/7346/7. Cangemi, Lenti, Borrometi.

La Camera,

vista l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 e in particolare l'articolo 9, comma 15 (modalità di calcolo del punteggio di servizio);

visto il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, considerata discriminante la norma che impone di inserire gli insegnanti di scuole non statali, che l'anno positivamente ultimato la frequenza del concorso riservato, previsto dalla legge n. 124 del 1999, in quarta fascia in coda rispetto a tutti gli altri docenti;

impegna il Governo

a riesaminare la questione per evitare che tali insegnanti risultino penalizzati sia nel calcolo del punteggio di servizio sia nell'inserimento in coda alle graduatorie stesse, considerando, in modo determinante, la legge sulla parità scolastica (legge n. 62 del 2000).

9/7346/8. Voglino, Volpini, Risari, Riva, Castellani, Duilio.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge n. 240 del 2000 recante « Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001 »;

vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e il relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000;

verificato che docenti, riconfermati sulle cattedre occupate nell'anno scolastico 1999/2000 e che hanno scelto di inserirsi nelle graduatorie permanenti di altra provincia, per il fatto che in questa non è stata pubblicata la relativa graduatoria permanente, si trovano nella situazione di essere rimossi dall'incarico e di non essere nelle condizioni di ottenere il nuovo incarico nella provincia scelta;

ritenuto che la situazione è determinata dal fatto che non si è provveduto a pubblicare contemporaneamente graduatorie permanenti in tutte le province;

impegna il Governo

a verificare la situazione e a trovare soluzioni che vadano nella direzione della equità e della certezza giuridica.

9/7346/9. Duilio, Voglino, Capitelli, Volpini, Risari, Riva.

La Camera,

visto l'articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 240 del 2000;

considerata l'esigenza di consentire agli ex ausiliari, attinti dagli elenchi degli uffici del lavoro, sulla base dell'articolo 16 legge n. 56 del 1987, di beneficiare della proroga della supplenza;

viste le condizioni previste dalla suddetta legge;

impegna il Governo

a fornire chiarimenti che consentano ai dirigenti scolastici di dare piena attuazione alle disposizioni di cui in premessa, con particolare riferimento al personale ausiliario.

9/7346/10. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Abbate, Ciani, Voglino, Pepe, Volpini, Risari, Riva, Borroneti.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-legge n. 240 del 2000 recante « Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001 »;

vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e il relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000;

vista la circolare ministeriale n. 206 del 30 agosto;

impegna il Governo

a riconoscere il servizio prestato dal personale insegnante, in qualità di docente esperto con contratto di prestazione d'opera presso le scuole statali e per attività didattica legata all'impianto curricolare, e a valutarlo ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente, fascia C, anziché fascia D.

9/7346/11. Volpini, Voglino, Risari, Riva.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare — di concerto con il ministro della pubblica istruzione e dell'università e

ricerca scientifica e tecnologica — un decreto in cui si riconosca al titolo di « dottore di ricerca », ovvero a ogni anno di borsa di studio, un punteggio non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio a scuola a cui ciascun anno di borsa di studio viene equiparato.

9/7346/12. Lenti, Malentacchi.

La Camera,

considerato che l'attività della fondazione Rossini di Pesaro, è regolata da una convenzione stipulata con vari enti territoriali;

che questa convenzione non risponde più alle esigenze attuali, essa risale infatti al 1940;

che tal inadeguatezza ha causato contenziosi giuridici;

che presso il Ministero della pubblica istruzione è stato redatto un nuovo testo di convenzione tipo che raccoglie il consenso di tutte le parti in causa;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile alla rapida sottoscrizione di una nuova convenzione.

9/7346/13. Gasperoni.

La Camera,

ritenuto che in coincidenza con la fine del passato anno scolastico, parecchi aspiranti all'insegnamento hanno conseguito il titolo per insegnare come docenti di sostegno, a conclusione dei relativi corsi di specializzazione, organizzati ai sensi del decreto-legge 24 novembre 1998, n. 460;

che appare evidente il diritto di quanti hanno recentemente conseguito il titolo di specializzazione e non sono inseriti nelle graduatorie permanenti, al conferimento delle supplenze, nel caso di to-

tale impiego degli aspiranti con titoli di specializzazione inclusi nelle graduatorie permanenti:

impegna il Governo

a far sì che il personale suindicato venga utilizzato per il conferimento di

supplenze annuali e temporanee fino alla fine delle attività didattiche nel caso di mancanza di aspiranti con il titolo di specializzazione inseriti nelle graduatorie permanenti.

9/7346/14. Borrometi, Voglino, Risari, Volpini.